

FINANZIARIA 2007/ Una circolare Aci illustra le novità introdotte dal decreto legge n. 262/2006

Tasse auto, benefici a maglie larghe

Acquisti esenti dando in cambio qualunque veicolo inquinante

DI STEFANO MANZELLI

Le autovetture immatricolate euro 4 o 5 dal 3 ottobre 2006 godono dell'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica se l'acquirente consegna al venditore un veicolo inquinante anche non di proprietà. E il cambio di destinazione d'uso tra veicoli adibiti a trasporto di persone e a trasporto merci non determina più alcuna sostanziale risparmio sulla tassa di circolazione. Sono queste le prime indicazioni diramate dall'Acì sull'applicazione concreta del decreto legge 262/2006



con la circolare n. 16414 del 4 ottobre 2006. Circa la sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0 o euro 1, la nota evidenzia innanzitutto la differente esenzione temporale riferita all'acquisto di veicoli di diversa cilindrata con netta esclusione dell'incentivo per le autovetture di peso

complessivo superiore a 2.600 kg e con un numero di posti inferiore a 8. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7, specifica inoltre l'Acì, beneficiario di queste agevolazioni tributarie «esclusivamente i veicoli sopra indicati che siano stati acquistati e immatricolati dal 03/10/2006 al 31/12/2007». Circa la possibile applicazione dell'incentivo ai

tore dovrà quindi compilare una dichiarazione sostitutiva necessaria per la richiesta di iscrizione al Pra del nuovo mezzo. Nuove regole per il calcolo della tassa di circolazione dei veicoli che hanno subito un cambio di destinazione d'uso da privato a trasporto merci. Ora la tassazione dovrà essere calcolata sulla base della potenza effettiva dei motori e questa modalità potrebbe disincentivare la trasformazione fittizia dei veicoli in autocarri. Ma restano problematiche correlate alla retroattività della previsione e all'applicazione della stessa an-

veicoli usati la circolare evidenzia che sulla questione sono in corso le opportune verifiche ministeriali. Per poter beneficiare delle agevolazioni previste, prosegue la nota, l'acquirente deve consegnare per la sua demolizione al venditore un vecchio mezzo inquinante che non deve però necessariamente essere di sua proprietà. Il vendi-

che a certi tipi di veicoli che sono stati trasformati in autocarri effettivi con l'eliminazione dei posti posteriori. Inoltre la norma sembra non colpire i finti autocarri che hanno subito la trasformazione all'estero e sono stati poi importati e immatricolati in Italia fin dall'origine come autocarri. (riproduzione riservata)

ALL.1

AL R/O UFFICIO PROVINCIALE DI _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2006 n. 445)
INCENTIVI D.L. N. 262/2006

Io sottoscritto/a _____

reside/a _____

residente a _____

in via _____

della qualità di _____

Regole rappresentate / titolare della ditta individuale / C.F. _____

conoscitore delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

ai fini di quanto previsto dal D.L. n. 262/2006, che il veicolo targato _____ con cilindrata pari a _____ è stato venduto a fronte del ritiro del veicolo targato _____

Dichiaro inoltre che:

1. l'autovettura nuova immatricolata come "euro 4" o "euro 5", che emetteva meno di 140 grammi di CO₂ al Km, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;
2. l'autovettura nuova non è superiore a 2.600 kg di peso complessivo oppure con peso complessivo superiore a 2.600 kg ma ha numero di posti uguale o maggiore a 8;
3. l'autovettura o l'autoveicolo per il trasporto promiscuo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'art. 231 D.L. n. 262/2006 risulta immatricolato come "euro 0" o "euro 1";
4. entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo ecologico (nuovo o usato) ha provveduto o provvederà:
 - a consegnare l'autoveicolo ritirato dall'acquirente ai centri autorizzati per la demolizione di cui all'art. 231 D.L. n. 262/2006;
 - a richiedere, direttamente o tramite delega, la radiazione al P.T.A. rilasciato all'acquirente il certificato di rottamazione previsto dalla normativa vigente.

Trascrivo la cartella intestata _____

Il Dichiarante _____

Luogo, data _____

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità / riconoscimento che si allega mediante trascrizione dei dati del documento di identità / riconoscimento: _____

Il Dirigente addetto _____

Luogo, data _____

INFORMATICA & BILANCIO s.p.a. - via _____ - tel. _____ - fax _____ - e-mail _____ - sito web _____ - P.IVA _____ - I.C. _____ - C.C. _____ - C.F. _____ - C.A. _____ - C.B. _____ - C.S. _____ - C.D. _____ - C.E. _____ - C.F. _____ - C.G. _____ - C.H. _____ - C.I. _____ - C.L. _____ - C.M. _____ - C.N. _____ - C.O. _____ - C.P. _____ - C.Q. _____ - C.R. _____ - C.S. _____ - C.T. _____ - C.U. _____ - C.V. _____ - C.W. _____ - C.X. _____ - C.Y. _____ - C.Z. _____

ItaliaOggi pubblica un ampio stralcio della circolare Acì n. 16414/P-Dsd del 4/10/2006 avente a oggetto «Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Misure in materia di riscossione. Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l'acquisto di autovetture immatricolate Euro 4 o Euro 5. Prime istruzioni operative»

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 262/2006 contenente l'art. 2 c. 4 (modificativo del dlgs n. 112/99) che prevede che le formalità relative a trascrizioni di titoli d'acquisto/iscrizioni di ipoteche/garanzie di qualsiasi tipo relative alla Riscossione SpA non devono essere annotate al Pra, ma è sufficiente che ne sia data notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Per i successivi trasferimenti occorrerà allegare copia della G.U. alla formalità presentata. L'art. 7 prevede disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, tra le quali l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l'acquisto di veicoli «Euro 4» o «Euro 5» in sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «Euro 0» o «Euro 1». Con la presente si intendono fornire le prime istruzioni operative con riserva di integrarle con successive indicazioni qualora l'applicazione pratica dovesse evidenziarne l'esigenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il comma 1 dell'art. 7 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità in caso di acquisto di autovetture immatricolate come «Euro 4» o «Euro 5» che emettono meno di 140 gr di CO₂ al km. Se le suddette autovetture hanno cilindrata inferiore a 1.300 cc l'esenzione dal pagamento è di tre annualità. Sono escluse dalle agevolazioni le autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg e con numero di posti inferiore a 8.

2) Beneficiano delle agevolazioni tributarie esclusivamente i veicoli sopra indicati che siano stati acquistati e immatricolati dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del decreto n. 262/2006) al 31/12/2007.

3) Le formalità interessate sono:

- Formalità di prima iscrizione (cod. 15)
- Formalità di iscrizione veicoli nuovi provenienti dall'estero paesi Ue (cod. 118)
- Formalità di iscrizione veicoli usati provenienti dall'estero paesi Ue (cod. 117)
- Formalità di iscrizione veicoli usati (cod. 17)
- Formalità di Radiazione Causale De (cod. 53)

Con riguardo alla iscrizione di veicoli usati (cod. 17 e 117), si rappresenta l'incertezza al momento esistente circa l'interessamento delle formalità in parola al fenomeno di esenzione. Sono in corso di richiesta opportuni chiarimenti al

competente ministero. Nelle more, si ritiene utile prevederle, acquisendo i relativi dati come più avanti indicato, onde evitare di doverle gestire in un secondo momento con notevole aggravio di lavoro.

CONSEGNA AUTOVEICOLI «EURO 0» o «EURO 1»

Per poter usufruire delle agevolazioni di legge, l'acquirente del nuovo veicolo dovrà consegnare al venditore un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come «Euro 0» o «Euro 1». Si evidenzia che il testo del decreto (a differenza della precedente normativa) non prevede espressamente che il veicolo consegnato sia intestato all'acquirente del nuovo veicolo, né a un parente o a un convivente.

OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia del concessionario)

1) Al fine di consentire le necessarie verifiche di natura fiscale da parte degli enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al Pra una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000 (il cui facsimile si allega alla presente lett. circ. All. 1), nella quale dovrà indicare:

- a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1, art. 7;
- b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'art. 231 dlgs n. 152/2006 e la conformità ai requisiti stabiliti dal comma 1

art. 7 (Euro 0 o Euro 1).

2) Il venditore ha l'obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pra.

Si evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.

MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE FORMALITÀ, PRA

Nella scheda allegata (All. 2) sono specificate le modalità operative che dovranno essere adottate nella compilazione delle note di richiesta e per l'acquisizione, telematica, tramite le procedure Sta e Copernico, dei dati necessari a individuare i veicoli per i quali viene richiesta la fruizione dei benefici di cui al presente decreto legge.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Si segnala che il comma 5 dell'art. 7 ha introdotto modifiche all'art. 2 comma 1 lett. d) del T.u. delle tasse automobilistiche (dpr n. 39/1953), prevedendo che per i veicoli per i quali è stato effettuato il cambio d'uso dalla categoria M1 (trasporto persone) a N1 (trasporto merci) la tassa automobilistica continuerà ad essere calcolata sulla potenza effettiva del motore, secondo le modalità più dettagliatamente descritte nella scheda allegata (All. 3). (omissis)